

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
DELL'11 DICEMBRE 1984 ¹

Assunta Licata
contro Comitato economico e sociale

«Comitato del personale — decadenza di un membro dal mandato»

Causa 270/84 R

Massime

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione
(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)*

Provvedimenti di sospensione dell'esecuzione vengono presi in considerazione unicamente se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustificano, prima facie, la loro adozione. Occorre inoltre che essi siano urgenti, nel senso che è necessario ch'essi vengano adottati

e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile. Occorre infine che tali provvedimenti siano provvisori, nel senso di non pregiudicare la pronuncia nel merito.

Nella causa 270/84 R,

ASSUNTA LICATA, dipendente del Comitato economico e sociale, con l'avv. J.-N. Louis del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

richiedente,

contro

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, rappresentato dal sig. D. Brüggemann, membro della direzione del personale, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario A. Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

resistente,

¹ — Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione, a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura, della decisione del presidente del Comitato economico e sociale 7 maggio 1984, n. 173/84 A, che modifica la decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale 28 luglio 1975, n. 1896/76 A, relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento del comitato del personale, nonché della decisione del Comitato economico e sociale di indire elezioni parziali dirette a coprire il seggio della ricorrente presso il comitato del personale,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

statuendo in forza degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Con decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale (in prosieguo: CES) 28 luglio 1985, n. 1896/75 A, veniva istituito un comitato del personale a norma dell'art. 9 dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: statuto) nonché dell'art. 1 del suo allegato II.

L'art. 3 di tale decisione dispone che:

«Il comitato del personale del Comitato economico e sociale è composto di 9 membri. Esso comprende almeno un rappresentante delle diverse categorie e quadri contemplati dall'art. 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'art. 7, 1° comma, del regime applicabile agli altri agenti.»

L'art. 5, 2° comma, di questa decisione dispone che il mandato dei membri del comitato del personale scade nel termine di due anni a decorrere dalla data della loro elezione o entro il termine più breve fissato dall'istituzione.

La terza frase di questo articolo era così redatta:

«Il mandato del membro del comitato termina altresì in caso di dimissioni volontarie o di cessazione del servizio.»

La sig.ra Licata, all'epoca agente presso il CES, veniva eletta membro del comitato del personale in qualità di rappresentante degli agenti di cui all'art. 7,

1° comma, del regime applicabile agli altri agenti. Il suo mandato sarebbe scaduto alla fine del marzo 1985.

Tuttavia, dopo la sua elezione, la sig.ra Licata veniva nominata dipendente di ruolo a seguito di concorso interno.

Poiché il comitato del personale riteneva che tale circostanza mettesse in questione la rappresentatività della sig.ra Licata nei confronti della categoria degli agenti, il presidente del CES, dopo aver ricevuto il parere conforme dei suoi servizi e su espressa richiesta del comitato del personale, adottava, il 7 maggio 1984, la decisione n. 173/84 A il cui art. 2 sostituisce l'art. 5, 2° comma, terza frase, della precitata decisione n. 1896/75 A, con il testo seguente:

«Il mandato del membro del comitato del personale termina altresì in caso di dimissioni volontarie, di cessazione definitiva del servizio o di passaggio ad un'altra categoria, quadro o regime, nel caso in cui non sia, più garantita la rappresentatività del comitato del personale ai sensi dell'art. 3.»

In applicazione di tale decisione, che era stata in un primo momento sospesa dal segretario generale del CES, e in seguito rimessa in vigore, il comitato del personale decideva, il 25 giugno 1984, di non prendere in considerazione il voto della sig.ra Licata, pur avendo essa partecipato alla riunione, e, il 28 giugno 1984, di considerare esplicitamente terminato il mandato della sig.ra Licata ai sensi della nuova versione dell'art. 5. Esso pertanto convocava, per il 12 ottobre 1984, un'assemblea generale del personale nel corso della quale venivano decise elezioni parziali per sostituire la sig.ra Licata.

Le elezioni, previste in un primo momento per il 7 novembre 1984, venivano

rinviate al giorno 16 dello stesso mese. Non essendo stato raggiunto il quorum, si rendeva necessario un secondo scrutinio che veniva fissato ad una data successiva.

Il 6 novembre 1984, la sig.ra Licata presentava a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, un reclamo con cui chiedeva l'annullamento della precitata decisione n. 173/84 A nonché della decisione implicita dell'amministrazione con cui essa era stata esclusa dal comitato del personale.

Senza attendere l'esito del suo reclamo, la sig.ra Licata presentava, a norma dell'art. 91, n. 4, dello statuto, un ricorso inteso all'annullamento della precitata decisione n. 173/84 A nonché della decisione del CES di indire, in applicazione di detta decisione, elezioni parziali dirette a coprire il seggio della ricorrente presso il comitato del personale.

Tale ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1984.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte in pari data, la sig.ra Licata ha presentato altresì una domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate nel ricorso principale.

Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 30 novembre 1984, il CES ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di sospensione.

Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza sommaria del 10 dicembre 1984.

È stato sentito l'avvocato generale Darmon, intervenuto a tale udienza.

In diritto

- 1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 novembre 1984, la sig.ra Assunta Licata, dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: CES) ha presentato un ricorso inteso all'annullamento: a) della decisione del presidente del CES 7 maggio 1984, n. 173/84 A, che modifica la decisione dell'ufficio di presidenza del CES 28 luglio 1975, n. 1896/74 A, relativa alla composizione ed alle modalità di funzionamento del comitato del personale; b) della decisione del CES di indire, in applicazione della precitata decisione, elezioni parziali dirette a coprire il seggio della ricorrente presso il comitato del personale.
- 2 Con atto registrato in pari data, la sig.ra Licata ha altresì presentato, in forza degli artt. 83 e segg. del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell'esecuzione delle precitate decisioni.
- 3 La ricevibilità della domanda di sospensione non è contestata.
- 4 Prima di esaminare il fondamento di questa domanda, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (vedi da ultimo, ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1983, Raznoimport/Commissione, causa 120/83 R, Racc. pag. 2573), provvedimenti di sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato vengono presi in considerazione unicamente se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustifichino, prima facie, la loro adozione. Occorre, inoltre, che essi siano urgenti nel senso che è necessario che essi vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile. Occorre infine che tali provvedimenti siano provvisori nel senso di non pregiudicare la pronuncia nel merito.
- 5 Per quel che riguarda l'esistenza di mezzi che giustifichino prima facie la concessione della richiesta sospensione dell'esecuzione, la sig.ra Licata sostiene che il passaggio di un dipendente, eletto membro del comitato del personale, ad una categoria, quadro o regime diversi da quello per cui era stato eletto non è di natura tale da far venir meno la conoscenza, da parte sua, dei

problemi specifici della categoria, quadro o regime originari. La sig.ra Licata deduce da questa considerazione che la sua permanenza nel comitato del personale non contrasta in alcun modo con l'art. 1, 4° comma, dell'allegato II dello statuto, ai sensi del quale «la composizione del comitato del personale . . . deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'art. 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'art. 7, 1° comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità». Essa ritiene pertanto illegittima la decisione n. 173/84 A.

- 6 La sig.ra Licata osserva d'altro canto che la decisione di cui è causa, anche supponendo che sia legittima, non potrebbe avere la conseguenza di escludere la ricorrente dal comitato del personale, trattandosi di una norma regolamentare che non può essere applicata retroattivamente. Essa ricorda a questo proposito che all'epoca della sua elezione nessuna norma contemplava la cessazione del suo mandato in seguito a passaggio ad altra categoria, quadro o regime.
- 7 Il CES contesta la fondatezza delle affermazioni della sig.ra Licata. Esso sottolinea in particolare che lo stesso comitato del personale aveva richiesto l'adozione della decisione n. 173/84 A e che il CES ha dato seguito a questo suggerimento dopo aver accuratamente studiato la questione. Per il resto, esso osserva che l'applicazione della decisione impugnata nei confronti della sig.ra Licata è avvenuta ad opera del comitato del personale.
- 8 Senza pregiudicare in alcun modo la risoluzione nel merito della controversia, è sufficiente constatare che i mezzi dedotti dalla sig.ra Licata per dimostrare l'esistenza di un «fumus boni juris» non sono manifestamente infondati in quanto essi potrebbero essere giustificati dalla circostanza che all'epoca della sua elezione la disposizione controversa non era in vigore.
- 9 Per quel che riguarda l'urgenza della sospensione richiesta, la sig.ra Licata fa valere che tale condizione sarebbe soddisfatta, nel caso di specie, in quanto l'applicazione della decisione del presidente del CES n. 173/84 A ha la conseguenza di impedirle di esercitare il proprio mandato presso il comitato del personale, sino alla sua scadenza normale. Tale conseguenza è aggravata dalla decisione di indire elezioni parziali dirette a coprire il seggio della richiedente.
- 10 Il CES ha contestato questo mezzo sostenendo che la regolarizzazione della composizione del comitato del personale non può essere ulteriormente ritardata da un provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

- 11 Questo argomento del CES non può essere accolto: in effetti la sola circostanza che una decisione, adottata il 7 maggio 1984, non sia ancora stata seguita dall'elezione del nuovo rappresentante della categoria degli agenti dimostra che non esiste l'urgenza invocata dal CES quanto alla esecuzione immediata della decisione controversa.

- 12 Per quel che riguarda l'esistenza di un danno grave e irreparabile, la sig.ra Licata ritiene che il fatto di impedirle di partecipare alle riunioni del comitato del personale falsi, in effetti, la rappresentanza del personale presso questo comitato. Secondo la richiedente, ciò costituisce un danno grave e irreparabile, tanto più che dalla sentenza della Corte 9 marzo 1977 (causa 57/74, de Dapper/Parlamento, Racc. pag. 471) risulterebbe che le decisioni adottate da un comitato del personale non regolarmente costituito non possono in seguito essere impugnate.

- 13 Il CES ribatte che un danno ben più grave ed irreparabile di quello che la sig.ra Licata sostiene subire sarebbe causato ai lavori del comitato del personale in quanto la sospensione richiesta avrebbe l'effetto di bloccare le elezioni parziali e comprometterebbe quindi la rappresentatività dello stesso comitato, quale contemplata dallo statuto.

- 14 A questo proposito occorre osservare che il rigetto della domanda di sospensione provocherebbe un danno grave alla ricorrente e al CES in quanto alla richiedente sarebbe impedita la partecipazione alle riunioni del comitato del personale ed il CES sarebbe tenuto ad indire elezioni parziali che potrebbero sollevare problemi di legittimità nel caso in cui la Corte giudichi fondato il ricorso principale.

- 15 Il CES afferma infine che la sospensione richiesta dalla sig.ra Licata pregiudicherebbe la pronuncia nel merito, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 86, § 4, del regolamento di procedura. Infatti, tenendo conto del tempo necessario alla Corte per decidere sul ricorso principale, tale sospensione avrebbe probabilmente l'effetto di permettere alla sig.ra Licata di giungere fino alla scadenza normale del proprio mandato, e cioè alla fine del marzo 1985.

- 16 Questo argomento non può essere accolto. In effetti non è possibile approfittare della prossima scadenza del mandato della sig.ra Licata per negare la possibilità, espressamente riconosciuta dall'art. 91, n. 4, dello statuto, di richiedere una sospensione dell'esecuzione delle decisioni che le arrechino pregiudizio.
- 17 Dalle considerazioni precedenti risulta che, in attesa della pronuncia nel merito, occorre ordinare la sospensione della decisione del presidente del Comitato economico e sociale 7 maggio 1984, n. 173/84 A in quanto essa introduce come causa di decadenza dal mandato di membro del comitato del personale il passaggio ad altra categoria, quadro o regime, nonché delle elezioni parziali indette in applicazione di detta decisione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

- 1° In attesa della pronuncia nel merito, la decisione del presidente del Comitato economico e sociale 7 maggio 1984, n. 173/84 A, è sospesa in quanto introduce come causa di decadenza dal mandato di membro del comitato del personale il passaggio ad altra categoria, quadro o regime. Sono altresì sospese le elezioni parziali indette in applicazione di detta decisione.
- 2° Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 11 dicembre 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della prima sezione

G. Bosco